



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.04.1995
COM(95) 147 def.

95/0096 (CNS)

RELAZIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del regime delle quote latte
in Italia e in Grecia

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92
che istituisce un prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(presentati dalla Commissione)

Relazione al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo
sull'applicazione del regime delle quote latte
in Italia e in Grecia

Introduzione

1. Sulla base della relazione COM(94) 64 def. del 02.03.1994 della Commissione e della relazione complementare COM(94) 150 def. del 18.04.94, il Consiglio ha adottato il 27 luglio 1994 il regolamento 1883/94 che fissa i quantitativi globali garantiti per il periodo 1994/95. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede le disposizioni seguenti:

"L'aumento del quantitativo globale delle consegne concesso per il periodo 1993/1994 per la Grecia, la Spagna e l'Italia è confermato per la Spagna ed è rinnovato per il periodo 1994/1995 per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale delle consegne per l'Italia comprende una riserva di 347 701 tonnellate per destinare, per quanto occorra e d'accordo con la Commissione, delle quantità di riferimento ai produttori che hanno proposto un ricorso contenzioso nei confronti dell'amministrazione nazionale in seguito al ritiro dei loro quantitativi di riferimento ed hanno ottenuto una decisione favorevole. Anteriormente al periodo 1995/1996, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione accompagnata da proposte riguardo al mantenimento nel periodo 1995/1996 e nel corso degli anni successivi dell'aumento per la Grecia e dell'ammontare dell'aumento per l'Italia."

La presente relazione, con le proposte che l'accompagnano, dà seguito a tale impegno. Essa presenta la situazione constatata nel corso delle missioni effettuate nei due Stati membri, l'ultima delle quali è terminata il 15 febbraio, e riporta altresì tutte gli eventi significativi notificati alla Commissione dopo l'ultima relazione.

Requisiti da soddisfare

2. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito concessi a decorrere dalla campagna 1993/94 all'Italia (0,9 milioni di tonnellate, compresa la riserva di 347 701 tonnellate) e alla Grecia (0,1 milioni di tonnellate) sono stati subordinati all'effettiva applicazione del sistema delle quote. Vi sono alcuni requisiti di fondo che definiscono un quadro adeguato per valutare i progressi fatti in ciascuno Stato membro:
- a) Adozione dei regolamenti di applicazione;
 - b) Calcolo dei quantitativi di riferimento individuali sulla base delle consegne effettuate agli acquirenti nel 1991/92, come pure dei valori individuali per il tenore di materia grassa;
 - c) Creazione ed effettiva messa in opera di un organismo centrale incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo;
 - d) Adeguata registrazione della produzione;
 - e) Eventuale riscossione del prelievo presso i produttori.

D'altro canto la somma delle quote attribuite dall'Italia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/96 deve corrispondere agli importi fissati dal Consiglio (punto f della presente relazione).

Lavoro di controllo svolto dalla Commissione

3. Dopo la decisione del Consiglio del 27 luglio 1994 i servizi della Commissione hanno seguito molto da vicino la situazione nei due Stati membri. Dopo la precedente relazione al Consiglio il FEAOG per l'Italia ha effettuato 8 visite di controllo a Roma e 11 nelle regioni e per la Grecia 3 visite ad Atene e nelle più importanti regioni di produzione. Nel corso delle loro visite i controllori della Commissione hanno trovato la massima collaborazione.

Come nelle precedenti relazioni della Commissione, l'impostazione seguita per la redazione della presente relazione è quella di misurare i progressi fatti rispetto ai requisiti stabiliti per la concessione degli aumenti del quantitativo nazionale garantito.

(a) Adozione dei regolamenti di applicazione

4. In Italia è stata adottata una misura legislativa intesa a limitare, per la campagna 1995/96, le assegnazioni di quote individuali ad un totale che consenta di rispettare il quantitativo nazionale garantito (9 930 000 tonnellate), lasciando nel contempo una riserva per le situazioni particolari e in attesa dei risultati dei ricorsi ancora pendenti (Decreto Legge del 23 dicembre 1994, n. 727). E' inoltre prevista l'adozione di alcune misure complementari concernenti tra l'altro il meccanismo di compensazione nazionale e la riserva nazionale.

In Grecia il 9 novembre 1994 è stato adottato un decreto per la creazione di una riserva nazionale e la fissazione di quote per la campagna 1994/95, ridotte linearmente del 2,5%. Tutta la normativa necessaria per l'applicazione del regime delle quote latte è ora adottata.

5. La Commissione ha espresso alcune riserve sul ruolo dato in Italia alle associazioni di produttori nella gestione di alcuni elementi del sistema, in particolare nell'ambito del meccanismo di compensazione.

La preoccupazione della Commissione al riguardo è accresciuta da una disposizione contenuta nelle modalità nazionali di applicazione, che lascia aperta all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) la possibilità di assumersi la responsabilità di gestire il flusso di informazioni sulle consegne di latte e su altri aspetti del sistema delle quote. Le associazioni di produttori provvedono segnatamente alla compensazione di fine campagna fra quelli tra i loro produttori che hanno prodotto oltre la quota e quelli che hanno prodotto meno. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione in base all'articolo 169 del trattato e ha invitato le autorità italiane a vegliare a che le disposizioni relative alle quote vengano applicate indipendentemente dalle associazioni di produttori e che dette associazioni non si occupino comunque di nessuno degli aspetti relativi al controllo.

b) Calcolo e assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento sulla base delle consegne effettuate agli acquirenti nel periodo 1991/92

6. Nei due Stati membri si è proceduto al calcolo dei quantitativi individuali di riferimento: in Italia essi sono stati fissati in parte sulla base delle consegne della campagna 1988/89 (denominate quote A) e in parte sulla base dell'aumento delle consegne tra il 1988/89 e il 1991/92 (denominate quote B, di natura provvisoria); in Grecia nel novembre 1993 le autorità hanno modificato la base di assegnazione delle quote adottata nel giugno dello stesso anno. Le quote vengono ora calcolate utilizzando una formula che associa le consegne 1991-92 e 1992-93, dando un'importanza preponderante a queste ultime.
7. L'assegnazione delle quote ai produttori ha subito dei ritardi, soprattutto a causa dell'esame dei ricorsi contro le decisioni di assegnazione. In Italia i servizi della Commissione, come convenuto in seno al Consiglio, hanno verificato la procedura posta in essere per l'esame dei ricorsi amministrativi e in particolare le relazioni di controllo e i documenti giustificativi. Delle 40 843 domande di revisione della posizione individuale, 24 030 sono state dichiarate in un primo tempo giustificate, di comune accordo tra le autorità nazionali e i servizi della Commissione, e sono state riportate nel bollettino rettificativo del 15 dicembre 1994, con il che il totale delle quote individuali è stato aumentato di 577 400 tonnellate. Il risultato della verifica intrapresa a Roma e in provincia ha confermato che l'intera riserva era stata assegnata correttamente.
8. Le autorità continuano l'esame della fondatezza dei ricorsi, di cui 12 759 erano ancora pendenti al momento della pubblicazione del bollettino rettificativo per la campagna 1994/95. I quantitativi da attribuire al termine di tale esame saranno assegnati nel 1995/96 e imputati alla riserva da creare con l'estinzione di una parte delle quote B. Il saldo delle quote B sarà mantenuto nel 1995/96. Esiste, un margine di manovra che permette eventualmente un'attribuzione ulteriore di quote ai ricorrenti, anche in caso di esaurimento della riserva di 235.948 tonnellate, costituita al momento della pubblicazione, delle quote assegnate per la campagna 1995/96.

Tuttavia dall'esame della legge adottata dal Parlamento italiano il 24 febbraio 1995 risulta che la gamma dei ricorsi che potrebbero essere accolti potrebbe diventare più vasta, a causa soprattutto dell'accettazione delle rivendicazioni di beneficiari di piani di sviluppo regionali e dell'accettazione dei diritti a quote rivendicati finché i ricorsi non avranno formato oggetto di una decisione definitiva. Il 13 marzo 1995 la Commissione ha fatto sapere all'Italia di non poter accettare il fatto che il totale delle quote in vigore, comprese quelle dei ricorrenti, superi in qualunque momento dopo il 1° aprile 1995 il quantitativo globale garantito.

9. In Grecia le autorità hanno assegnato le quote per la campagna 1994/95 nel novembre 1994, ancora una volta con un forte ritardo. Come in Italia, alcuni produttori avevano promosso dei ricorsi contro l'assegnazione delle quote. I ricorsi sono stati tutti trattati, ma al termine della procedura è sorto un problema in quanto in seguito all'esito positivo di una parte di essi risultavano necessarie 24 000 tonnellate di quote supplementari. Poiché la riserva nazionale iniziale era insufficiente (7 400) e volendo restare entro i limiti del quantitativo nazionale garantito, è stata imposta una riduzione lineare del 2,5% di tutte le quote. Per la campagna 1994/95 si è proceduto ad un'assegnazione di 620 053 tonnellate e alla costituzione di una riserva nazionale di 6 000 tonnellate. Ci sono però sempre domande di nuovi produttori (circa 1 500) che non sono soddisfatte.

Stando alla contabilità di fine campagna si è infine constatato che 2 300 produttori non titolari di quote avevano effettuato consegne nel periodo 1993/94. Anche se il fenomeno è limitato ai piccoli produttori e per una produzione dichiarata, le autorità greche sono state invitate a porre rimedio quanto prima possibile a tale situazione, che assoggetterà i produttori interessati a pesanti sanzioni in caso di supero del quantitativo globale garantito. Sono state pertanto adottate misure al riguardo.

10. Assegnazione di quote per le vendite dirette

In Italia l'assegnazione delle quote per le vendite dirette è stata effettuata seguendo gli stessi criteri e le stesse procedure applicate per le consegne. E' in corso un nuovo orientamento strutturale della commercializzazione delle vendite dirette verso le consegne e l'Italia ha dato corso ad un numero rilevante di domande individuali di trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne, come previsto dai testi comunitari. Con regolamento (CE) n° 630/95 del 23.03.1995, la Commissione ha modificato di conseguenza la ripartizione dei quantitativi globali dell'Italia.

In Grecia le quote vendite dirette per il 1993/94 sono state assegnate dopo la fine della campagna. Il quantitativo attribuito riguarda solo 162 produttori per un totale di 862 tonnellate sulle 4 528 tonnellate del quantitativo nazionale disponibile. Non si dispone di nessun'altra informazione significativa, in quanto i produttori vendite dirette non hanno presentato dichiarazioni per il periodo 1993/94 e le vendite dirette d'altro canto sono ufficialmente scoraggiate in diverse regioni per motivi sanitari.

c) Creazione ed effettiva messa in opera di un organismo centrale incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo dovuto

11. Ciascuno dei due Stati membri ha designato il suo organismo centrale.

Per quanto riguarda il loro funzionamento, in Italia l'EIMA si è assunta fin dall'origine la responsabilità dell'applicazione e del controllo del sistema delle quote e ha attivamente partecipato a tale compito.

In Grecia la situazione è diversa. I poteri, le funzioni e le risorse dell'organismo centrale (ELOG) sono stati fissati con legge del giugno 1993, ma solo il 18 aprile 1994 l'organismo ha effettivamente assunto la gestione del regime delle quote latte. La sua sede, a Salonicco, sufficientemente attrezzata, è stato il principale motore dei progressi compiuti in Grecia. Sono state tuttavia espresse delle preoccupazioni per quanto riguarda il personale, reclutato nel 1994 su base temporanea e i cui contratti non sono stati rinnovati nel 1995. L'ELOG dispone ora di personale sufficiente per rispettare i suoi obblighi.

Finora i due organismi creati in Italia e in Grecia hanno adempiuto ai loro obblighi.

d) Adeguata registrazione della produzione

12. Il primo obbligo a cui dovevano adempiere le autorità era il riconoscimento degli acquirenti. In Italia questo compito è stato svolto dagli organismi amministrativi regionali. In Grecia è l'ELOG che si è assunta la gestione della procedura di riconoscimento. Fatta eccezione, in Italia, per il regolamento -tuttora in corso - di casi marginali, si può ritenere che si sia correttamente adempiuto all'obbligo in questione. In Grecia sembrerebbe che gli acquirenti di latte non siano ancora tutti noti e riconosciuti; attualmente le autorità greche sono attivamente impegnate in un'indagine destinata a completare la procedura di riconoscimento.

13. In Italia la maggior parte delle dichiarazioni degli acquirenti delle regioni più importanti sono pervenute prima della data regolamentare del 15 maggio. Nei casi in cui l'acquirente non ha rispettato l'obbligo di inviare la sua dichiarazione di consegna le associazioni di produttori hanno effettuato una perequazione utilizzando i documenti giustificativi presentati dai produttori per calcolare i quantitativi consegnati agli acquirenti inadempienti (fatture). Il controllo amministrativo di queste dichiarazioni, effettuato dall'EIMA, controllo che avrebbe dovuto essere ultimato entro la data regolamentare del 31 agosto 1994, ha subito forti ritardi per motivi inerenti al fatto che si trattava del primo anno di applicazione della procedura. Solo a metà febbraio 1995 le autorità italiane hanno potuto calcolare in modo pressoché definitivo le consegne 1993/94, valutate a 9 606 033 tonnellate. L'unica carenza significativa è data dalla mancata determinazione, da parte di alcune piccole latterie, del tenore di materia grassa nel latte consegnato.

I controlli fisici presso latterie e produttori, previsti dalla legislazione comunitaria, sono stati avviati e conclusi presso la maggior parte delle latterie. Gli acquirenti di latte che non avevano presentato dichiarazioni sono stati tutti inseriti nel campione di imprese da controllare, notificato dall'EIMA alle regioni, responsabili per i controlli.

14. In Grecia le dichiarazioni sono state in genere presentate anteriormente al 15 maggio 1994. Poiché le cifre comunicate erano in molti casi inesatte, soprattutto per i produttori che nel corso dell'anno avevano cambiato acquirente, l'organismo centrale (ELOG) ha chiesto agli acquirenti una seconda dichiarazione. Una volta proceduto all'esame di queste dichiarazioni si è potuto stabilire che le consegne per il 1993/94 erano inferiori al

quantitativo globale garantito: 602 106 tonnellate contro 625 985. Anche correggendo gli errori che ancora sussistono questo importo non dovrebbe subire variazioni significative.

Come in Italia, alcune piccole latterie non hanno proceduto all'analisi della materia grassa. Questa carenza, che riguarda solo un numero limitato di produttori (circa il 5%) non è tale da rimettere in questione il funzionamento globale del regime o compromettere la qualità delle cifre fornite dalle autorità greche per la campagna 93-94.

Le dichiarazioni presentate dagli acquirenti comprendevano circa 2 300 produttori non titolari di quote, per consegne ammontanti a 19 116 tonnellate (cfr. punto 9).

L'ELOG ha effettuato la totalità dei controlli in loco previsti presso gli acquirenti a titolo della campagna 93-94, assistito dalle direzioni regionali dell'agricoltura.

e) Riscossione del prelievo presso i produttori

15. In Italia si è esercitata la facoltà prevista dalla regolamentazione comunitaria di riscuotere il prelievo, a titolo di anticipo, nel corso della campagna; la Grecia non ha invece optato per questo tipo di soluzione.

In Italia, dopo che è stata effettuata la perequazione a livello delle associazioni di produttori e dopo taluni trasferimenti tra quote consegne e quote vendite dirette, non è stato accertato alcun supero a livello nazionale e gli acquirenti sono stati invitati a rimborsare l'anticipo, come previsto dalla legge nazionale.

Anche in Grecia la quota nazionale non è stata superata. In conformità con le disposizioni comunitarie non è stato quindi riscosso alcun prelievo, neppure presso i produttori che avevano effettuato consegne senza essere titolari di quote.

f) Aspetti quantitativi

16. Secondo quanto pubblicato nella decisione del 31.03.95, l'Italia ha assegnato a 110 415 produttori le seguenti quote individuali:

	Quota A (permanente)	Quota B (provvisoria)	Totale (1000 t)	Quota nazionale (1)
Consegne	8 330	1 084	9 414	9 632
Vendite dirette	255	25	280	298
Totale	8 585	1 109	9 694	9 930

- (1) Dopo il trasferimento di 420 000 tonnellate tra quote vendite dirette e quote consegne, deciso il 23.03.1995

Rispetto alle quote assegnate, quali risultano dalla tabella sopra riportata, le consegne nel 1993/94 ammontano a 9 606 033 tonnellate e le vendite dirette a 217 687 tonnellate, per un totale di 9 823 720 tonnellate. Da queste cifre si evince che la produzione è inferiore dell'1% al quantitativo nazionale garantito (9 930 000 tonnellate).

C'è però il rischio che il riconoscimento delle quote dei ricorrenti (cfr. punto 8) faccia sì che il totale delle quote in vigore superi il quantitativo nazionale garantito. In tal caso se ne potranno trarre le debite conseguenze finanziarie nel quadro della liquidazione dei conti, come è avvenuto nei riguardi di altri Stati membri in circostanze analoghe.

17. Nel caso della Grecia le quote attribuite per il periodo 1994/95 ammontano a 620 053 tonnellate, per un quantitativo totale di riferimento (consegne) di 625 985 tonnellate. Visto che la produzione dichiarata nel 1993/94 è di 602 106 tonnellate, è molto probabile che la produzione del periodo 1994/95 raggiunga il livello del quantitativo nazionale garantito.

Conclusioni sull'applicazione del sistema

18. A parte qualche eccezione, come quelle indicate al punto 5, in Italia e in Grecia è stata adottata tutta la legislazione necessaria. Nell'applicazione del sistema delle quote latte sono stati fatti grandi progressi, nonostante alcuni ritardi nel completamento della procedura di assegnazione delle quote individuali ai produttori nei due paesi, come pure nella registrazione e nel controllo amministrativo delle dichiarazioni di consegna.

La Commissione conclude dunque che i due Stati membri nel complesso hanno rispettato le condizioni del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del regime delle quote latte nel 1993/94, nonché, con riferimento all'Italia, quelle relative all'utilizzazione della riserva per i ricorsi contenziosi e il rispetto del quantitativo nazionale garantito al 1° aprile 1995.

I servizi della Commissione continueranno a vegliare alla buona applicazione del regime e si adopereranno per migliorare i diversi aspetti ancora perfettibili e, in caso di applicazione non conforme, trarranno tutte le conclusioni necessarie nel quadro della procedura di liquidazione dei conti e/o della procedura di infrazione.

Valutazione della domanda di aumento supplementare della quota per la Grecia

19. Nel memorandum del governo ellenico in merito alla richiesta di assegnazione di una quota supplementare, le autorità di tale paese chiedono, per la campagna 1995/96, un aumento della quota nazionale latte di 125 000 tonnellate, oltre all'aumento di 100 000 tonnellate accordato in via provvisoria per il periodo 1993/94.

L'argomentazione greca è comparabile a quella presentata nel 1992 quando fu chiesto l'aumento di 100 000 tonnellate. L'utilizzazione di latte per la preparazione di prodotti freschi permane globalmente limitata, benché si assista ad un forte aumento dell'impiego di latte per la produzione di prodotti freschi, il peso limitato della quota greca rispetto a quella degli altri Stati membri, il fatto che la Grecia grava molto poco sui meccanismi d'intervento contemplati dalla OCM, la distanza della Grecia dalle regioni dell'Unione eccedentarie in prodotti lattieri, il prezzo alla produzione piuttosto elevato rispetto al prezzo indicativo e il basso tasso di autoapprovvigionamento in latte vaccino sono i principali argomenti sviluppati nel memorandum, dalle autorità elleniche.

La Grecia si distingue per la sua lontananza dalle regioni in cui si registrano eccedenze ma si possono riscontrare in altri Stati membri casi analoghi per quanto riguarda il tasso di autoapprovvigionamento o la pressione sul prezzo del latte.

20. Benché la Commissione consideri che la Grecia abbia rispettato globalmente le condizioni del Consiglio sull'attuazione del regime delle quote e che l'aumento provvisorio della quota allora deciso possa essere concesso in via definitiva, non è possibile attualmente ritenere che l'argomentazione greca giustifichi un aumento supplementare per i seguenti motivi:
- a) nel corso della campagna 1993/94 le consegne effettuate in Grecia, corrette in base al tenore di grasso, sono state dell'ordine di 602 000 t per una quota di 625 985 t. La produzione è quindi rimasta al di sotto della quota di circa 24 000 t;
 - b) in base alle informazioni comunicate dalle autorità elleniche, nel dicembre 1994 le consegne per la campagna 1994/95 si situavano del 12,49% al di sotto del profilo atteso

in questo periodo dell'anno. È chiaro quindi che nel corso della campagna 1994/95 la quota greca non sarà interamente utilizzata;

- c) la produzione di formaggio di latte vaccino è pressoché raddoppiata in Grecia tra il 1993 e il 1994, passando da 4 700 t a 8 400 t. L'aumento della produzione di latte in Grecia è stato pertanto orientato in gran parte verso la produzione di formaggi il che costituisce una delle cause della pressione sul mercato del latte al consumo. Va osservato tuttavia che il consumo di formaggio ammonta complessivamente a 230 000 t.

Proposta

La Commissione propone al Consiglio di confermare per il 1995/1996 e per gli anni successivi gli aumenti del quantitativo nazionale garantito concessi all'Italia e alla Grecia e di confermare come quote per le consegne la riserva di 347 701 tonnellate che figura nel quantitativo supplementare concesso all'Italia per il 1994-95.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92
che istituisce un prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Relazione

Nell'adottare il 27 luglio 1994 il regolamento (CE) n. 1883/94, che ha fissato i quantitativi globali garantiti per il periodo 1994/95, il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare un rapporto corredato di proposte circa l'opportunità di mantenere nel periodo 1995/96 e nei periodi successivi l'aumento concesso per la Grecia e per l'Italia.

Dopo l'adozione di tale regolamento del Consiglio, il FEAOG ha controllato da vicino la situazione in questi due Stati membri, compiendo varie missioni di controllo sia nelle capitali che nelle regioni. I controllori del FEAOG hanno beneficiato della più completa collaborazione nel corso delle visite. L'ultima missione si è conclusa il 15 febbraio.

L'accluso rapporto e le proposte che lo accompagnano, facendo seguito alla domanda del Consiglio, illustrano anche una valutazione della domanda della Grecia di un nuovo aumento del quantitativo globale garantito ad essa assegnato.

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando che la situazione dell'Italia e la situazione della Grecia sono state oggetto di un esame particolare inteso a verificare se gli aumenti del quantitativo globale garantito fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92³ per tali Stati membri possano essere mantenuti nel 1995/96 e negli anni successivi; che la Commissione ha presentato al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo un rapporto sull'applicazione del regime delle quote latte in Italia e in Grecia⁴; che tale rapporto permette alla Commissione di concludere che questi due Stati membri hanno globalmente rispettato le condizioni poste dal Consiglio in merito all'attuazione del regime delle quote latte e, per l'Italia, quelle relative all'impiego della riserva di 347 701 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU n. C

² GU n. C

³ GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (GU n. L 66 del 23.03.1995, pag. 11).

⁴ GU n. L

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

1. l'ultima frase del quarto comma è soppressa;
2. è aggiunto il seguente comma:

"L'aumento dei quantitativi globali delle consegne concesso alla Grecia e all'Italia per il periodo 1994/95 è consolidato a partire dal periodo 1995/96."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(95) 147 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-95-126-IT-C

ISBN 92-77-87208-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo